



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|--------------------------|--|
| N. 72 Data 30-07-2021 | OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (PEF TARI) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. ANNO 2021. |
|--------------------------|--|

L'anno duemilaventuno , il giorno trenta del mese di luglio in attuazione dell'Ordinanza del Sindaco n.53 del 21-07-2021, nella sede comunale di Piazza Pace, alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco, si è svolto il Consiglio Comunale convocato alle ore 15:30 in modalità a distanza, con l'utilizzo dei sistemi telematici audiovisivi in uso al Comune.

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono collegati telematicamente e risultano all'appello nominale alle ore 15,58:

| CONSIGLIERI | Presenti / | CONSIGLIERI | Presenti / |
|----------------------|------------|---------------------|------------|
| ALBERGHI JACOPO | P | RATTI SILVIO MORENO | P |
| BATTISTINI CHIARA | P | RUSCELLI ENRICA | P |
| CAPETTA ALESSANDRO | P | SERARCANGELI PIETRO | P |
| COLOMBO FRANCESCO | P | SISTI PAOLA | P |
| LAZZONI PAOLA | P | STELITANO SALVATORE | A |
| MONTICELLI ALBERTO | P | ZANGANI ANGELO | P |
| PONZANELLI FRANCESCO | P | | |

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:

| | |
|-------------|----|
| Presenti n. | 12 |
|-------------|----|

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

GIANNARELLI GIONNI Presente

| | |
|-------------|---|
| Assenti. n. | 1 |
|-------------|---|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor SISTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Alle ore 17,15 il Consigliere Zangani Angelo lascia l'aula virtuale ed i Consiglieri Lazzoni Paola e Ratti Silvio Moreno non risultano più collegati.
I Consiglieri presenti nell'aula virtuale sono pertanto 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- I Responsabili dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio, Geom. Monia DALCIELO – hanno espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e il D.U.P. 2021-2022-2023, approvati con deliberazione C.C. n. 56 del 23.06.2021;

Vista la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, legge di bilancio 2021;

Visto l'articolo 30, comma 5, DL 41/2021 (DL "Sostegni") che stabilisce *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva, in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ..."*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto l'art. 2, c. 4, del D.L. n. 99 del 30.06.2021, in G.U. n. 155 del 30.06.2021, con il quale, sono differiti al 31.07.2021 i termini entro i quali i comuni devono approvare le tariffe e i Regolamenti relativi alla TARI per l'anno 2021;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani";
- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Preso atto che il co. 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati", precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio "2018-2021";

Considerato che:

- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, il gestore del servizio integrato dei rifiuti è tenuto alla predisposizione annuale del Piano economico finanziario (PEF), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo,

verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05-05-2020 con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da virus Covid-19";
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019:

- stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

Dato atto che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Considerato il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'ARERA con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'ARERA);

Rilevato che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

Vista la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, che assegna alle Province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, prevedendo che gli stessi enti siano da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.2021, come legittimati alla validazione dei Piani finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene attuato in parte dal gestore ACAM Ambiente S.p.A. - Gruppo IREN e in parte direttamente dal Comune;

Dato atto che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (metodo tariffario rifiuti);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari già adottati e relativi agli anni 2019, 2020 e 2021;

Considerato che, nelle more della approvazione da parte di ARERA, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

Considerato che:

- il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;
- per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione della normativa richiamata e in continuità con i passati esercizi, sono:
 - la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario in allegato al presente atto;
 - la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, anche in ragione delle quantità di rifiuti conferiti e alle peculiarità socioeconomiche del Comune;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 13.07.2021 ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 - DETERMINAZIONI", con la quale, anche a seguito del completamento dei dati da parte del gestore, è stata approvata la documentazione necessaria alla approvazione del PEF 2021, trasmessa al competente ATO;

Richiamata la Determina di Validazione dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia n° 729 del 15.07.2021, con la quale è stato validato il PEF TARI 2021 per il Comune di Santo Stefano di Magra, nelle risultanze di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. n. 5 del 12.03.2021, ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI i gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006, con la quale veniva disposto:
 - di approvare, il Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, validato dall' Ente Territoriale Competente Provincia della Spezia, dando atto che risulta determinato un conguaglio TARI tra PEF 2019 e PEF 2020 di € 166.388,00;
 - che detto conguaglio fosse recuperato nel PEF 2021;
- C.C. n. 12 del 30.03.2021, ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 - RETTIFICA" con la quale, in rettifica della precedente deliberazione C.C. n. 5/2021, veniva disposto che detto conguaglio fosse recuperato nelle annualità 2021-2022-2023 nei relativi PEF;

Tenuto motivatamente conto di quanto disposto nelle riportate deliberazioni e ritenuto, pertanto, sulla base del PEF TARI 2021 validato dall'ATO Rifiuti Provincia della Spezia (Allegato 1 alla presente deliberazione), di dover procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2021 da esso scaturenti sulla base dei principi sopra descritti, che si sostanziano nei seguenti schemi e prospetti:

| | |
|---|--------------|
| Valore del PEF MTR TARI 2021 validato | 2.102.174,00 |
| Quota di 1/3 del conguaglio 2020/2019 di cui alla delibera C.C. n. 12/2021, al netto della addizionale provinciale 5% e della quota di € 10.896,00 già inclusa nel PEF validato | 41.925,91 |
| TOTALE ANNO 2021 | 2.144.099,91 |

| | |
|---|--------------|
| Totale TARI anno 2021 prevista, inclusa add.le prov.le 5% | 2.251.304,91 |
|---|--------------|

| Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Quantità rifiuti prodotti: | Kg rifiuti utenze domestiche | <u>0,00</u> | Kg rifiuti utenze non domestiche | <u>0,00</u> | Kg totali | <u>0,00</u> |
| % attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche | | | | | | |
| Costi totali per utenze domestiche | $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.179.254,95 | % costi fissi utenze domestiche | <u>55,00%</u> | Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche | $Ctuf = \Sigma TF \times 55,00\%$ | € 828.601,40 |
| | | % costi variabili utenze domestiche | <u>55,00%</u> | Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche | $Ctuv = \Sigma TV \times 55,00\%$ | € 350.653,55 |
| Costi totali per utenze NON domestiche | $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 964.844,96 | % costi fissi utenze non domestiche | <u>45,00%</u> | Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnf = \Sigma TF \times 45,00\%$ | € 677.946,60 |
| | | % costi variabili utenze non domestiche | <u>45,00%</u> | Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnv = \Sigma TV \times 45,00\%$ | € 286.898,36 |
| Totale | | | | | | 2.144.099,91 |

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. n. 70 del 30.07.2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021";
- C.C. n. 71 del 30.07.2021 ad oggetto: "MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI TARI ANNO 2021";

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Uditi gli interventi riportati, ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nella registrazione telematica conservata in atti e in rete;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Monticelli Alberto - Ponzanelli Francesco - Serarcangeli Pietro) espressi per appello nominale essendo n. 9 i membri del Consiglio presenti e 6 i votanti,

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa, a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto, per quanto di competenza, del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2021, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come validato dall' Ente Territoriale Competente - Provincia della Spezia, precisando che lo stesso costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento di cui al punto successivo;

- 3) Di approvare, conseguentemente, le tariffe TARI per l'anno 2021, scaturenti dal Piano Finanziario di cui al punto precedente e sulla base di quanto espresso in premessa, come da Allegato 2 alla presente deliberazione;
- 4) Di stabilire, in analogia con l'esercizio passato e tenuto anche conto della particolare condizione socioeconomica del paese derivante dall'emergenza sanitaria in essere, che la riscossione del tributo avvenga sulla base di quanto sopra riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento nei mesi di settembre 2021, novembre 2021, gennaio 2022 e marzo 2022;
- 5) Di dare atto che, in merito alla TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2021 dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, saranno applicate le misure agevolative stabilite da Regolamento e con la deliberazione avente valore regolamentare in premessa richiamata;
- 6) Di mandare ai competenti uffici comunali per le incombenze conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
- 7) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza, con n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Monticelli Alberto – Ponzanelli Francesco – Serarcangeli Pietro) espressi per appello nominale essendo n. 9 i membri del Consiglio presenti e 6 i votanti. .

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (CC.52/2020)

Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA
Il Segretario Comunale DR.SSA DEL RY MARINA

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE**
Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 14-08-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato CARDELLI FABIO

Il Segretario Comunale

Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30-07-2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale

Firmato DR.SSA DEL RY MARINA

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| | | Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT | G | 139.696 | - | 139.696 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | G | 220.669 | - | 220.669 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | G | 193.324 | - | 193.324 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | G | 596.999 | - | 596.999 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV} | G | 22.569 | - | 22.569 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | G | - | - | - |
| Fattore di Sharing b | E | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | E | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI} | G | 121.792 | - | 121.792 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | E | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI} | E | 87.081 | - | 87.081 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV} | E-G | 150.299 | 21.870 | 172.168 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | E | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Numero di rate r | E | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC _{TV/r} | E | 15.030 | 2.187 | 17.217 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | - | 111.542 | 111.542 |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 1.081.206 | 113.729 | 1.194.935 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | G | 29.012 | - | 29.012 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | G | 14.701 | 108.510 | 123.211 |
| Costi generali di gestione CGG | G | 121.406 | 201.324 | 322.730 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | G | - | - | - |
| Altri costi CO _{AL} | G | 10.988 | - | 10.988 |
| Costi comuni CC | C | 147.095 | 309.834 | 456.930 |
| Ammortamenti Amm | G | 25.918 | - | 25.918 |
| Accantonamenti Acc | G | 36.809 | 279.007 | 315.816 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 36.809 | - | 36.809 |
| - di cui per crediti | G | - | 279.007 | 279.007 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto R | G | 9.315 | - | 9.315 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC} | G | 165 | - | 165 |
| Costi d'uso del capitale CK | C | 72.206 | 279.007 | 351.214 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF} | G | 1.200 | - | 1.200 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF} | E-G | 56.593 | 138.392 | 194.985 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | 0,10 | 0,10 | 0 |
| Numero di rate r | C | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RC _{TF/r} | E | 5.659 | 13.839 | 19.498 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | - | 44.457 | 44.457 |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso | C | 243.855 | 647.138 | 891.093 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | - | - | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a | C | 1.325.061 | 760.867 | 2.085.928 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | - | 5.078 | 5.078 |
| Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV,2020} | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV,2020} | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate r' | E | - | 1 | 1 |
| Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV/r'} | E | - | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 13.289,39 | 7.639,93 | 20.929,32 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 3 | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV} | E | 4.429,80 | 2.543,64 | 6.973,44 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 5.309,18 | 1.607,33 | 6.916,50 |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ ₂₀₂₀)RC _{TV,2020/r'2020} (se r' ₂₀₂₀ > 1) | E | 5.309,18 | 1.607,33 | 6.916,50 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020) | E | 4 | 4 | 4 |
| ΣTV_b totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 1.090.945,47 | 117.879,94 | 1.208.825,41 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF,2020} | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 7.475,28 | 4.292,40 | 11.767,68 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 3 | 3 | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF} | E | 2.491,76 | 1.430,80 | 3.922,56 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | -4.139,78 | 2.573,53 | -1.566,24 |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ ₂₀₂₀)RC _{TF,2020/r'2020} (se r' ₂₀₂₀ > 1) | E | -4.139,78 | 2.573,53 | -1.566,24 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020) | C | 4 | 4 | 4 |
| ΣTF_b totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 242.206,57 | 651.142,31 | 893.348,89 |
| ΣT_b = ΣTV_b + ΣTF_b (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 1.333.152,04 | 769.022,26 | 2.102.174,30 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | |
| raccolta differenziata % | G | - | - | 67,90 |
| q _{a-2} kg | G | - | - | 3.961.340,00 |
| costo unitario effettivo - Cueff _{cent/kg} | G | - | - | 51,57 |
| fabbisogno standard _{cent/kg} | E | - | - | 31,45 |
| costo medio settore _{cent/kg} | E | - | - | - |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁ | E | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂ | E | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ ₃ | E | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Totale γ | C | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| fpl _e | MTR | - | - | 1,7% |

| | | | | |
|---|----------|--|--|--------------|
| coefficiente di recupero di produttività X_2 | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità OL_2 | E | | | 1,10% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_2 | E | | | 0,06% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C_{19\ 2021}$ | E | | | 0,53% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | C | | | 3,3% |
| $(1+\rho)$ | C | | | 1,033 |
| ΣTV_2 | C | | | 2.102.174 |
| ΣTV_{0-1} | E | | | 496.356 |
| ΣTF_{0-1} | E | | | 1.567.272 |
| ΣT_{0-1} | C | | | 2.063.628 |
| $\Sigma T_2 / \Sigma T_{0-1}$ | C | | | 1,0487 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 2.102.174 |
| delta $(\Sigma T_2 - \Sigma T_{max})$ | C | | | - |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | |
| Riclassifica TV_2 | E | | | 595.627 |
| Riclassifica TF_2 | E | | | 1.506.548 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | | |

di cui GESTORE COMUNE
1.333.152 769.022

| Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE) | | | | |
|--|---|-----------|----------|-----------|
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020) | C | 2.328,80 | 8.361,72 | 10.700,52 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIIF (relativa a RCND ₁₉) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) | C | 13.843,11 | 7.948,89 | 21.792,00 |

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
TARIFFE TARI 2021***

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|--------------------------|------------------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i> | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 130.167,10 | 0,80 | 1.346,16 | 0,60 | 1,370502 | 32,707066 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 135.498,76 | 0,94 | 1.282,79 | 1,40 | 1,610340 | 76,316488 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 92.193,35 | 1,05 | 867,92 | 1,80 | 1,798784 | 98,121199 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 53.156,77 | 1,14 | 476,72 | 2,20 | 1,952966 | 119,925910 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 12.032,17 | 1,23 | 100,98 | 2,90 | 2,107147 | 158,084154 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 4.921,51 | 1,30 | 38,16 | 3,40 | 2,227066 | 185,340043 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Utenza priva di allacci o mobilia e ar | 0,00 | 0,94 | 1,00 | 1,40 | 1,610340 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio | 17.801,22 | 0,72 | 125,67 | 0,54 | 1,233452 | 29,436359 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio | 31.439,34 | 0,84 | 220,94 | 1,26 | 1,449306 | 68,684839 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio | 15.424,98 | 0,94 | 114,46 | 1,62 | 1,618906 | 88,309079 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio | 13.213,66 | 1,02 | 86,05 | 1,98 | 1,757669 | 107,933319 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio | 4.366,00 | 1,10 | 29,16 | 2,61 | 1,896433 | 142,275739 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Compostaggio | 1.020,54 | 1,17 | 5,63 | 3,06 | 2,004360 | 166,806039 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | 595,08 | 0,80 | 5,93 | 0,60 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | 175,00 | 0,94 | 2,00 | 1,40 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | 99,00 | 1,05 | 1,00 | 1,80 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | 95,00 | 1,23 | 1,00 | 2,90 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Utenza priva di allacci e mobili/arredi | 2.866,79 | 0,80 | 24,75 | 0,60 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Utenza priva di allacci e mobili/arred | 1.394,61 | 0,94 | 14,83 | 1,40 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Utenza priva di allacci e mobili/arred | 315,08 | 1,05 | 1,85 | 1,80 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Utenza priva di allacci e mobili/a | 404,00 | 1,14 | 3,00 | 2,20 | 0,000000 | 0,000000 |

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|------------------|----------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 1.899,91 | 0,40 | 3,28 | 1,505674 | 0,636576 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET | 71.373,86 | 0,60 | 4,90 | 2,258511 | 0,950982 |
| 2 .4 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI | 1.335,00 | 0,88 | 7,21 | 3,312483 | 1,399302 |
| 2 .6 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 94.055,00 | 0,51 | 4,22 | 1,919734 | 0,819009 |
| 2 .7 | ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 1.079,00 | 1,64 | 13,45 | 6,173264 | 2,610350 |
| 2 .8 | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 1.449,00 | 1,08 | 8,88 | 4,065320 | 1,723413 |
| 2 .9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 795,00 | 1,25 | 10,22 | 4,705232 | 1,983477 |
| 2 .11 | UFFICI,AGENZIE | 14.613,98 | 1,52 | 12,45 | 5,721562 | 2,416272 |
| 2 .12 | BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI | 2.556,00 | 0,61 | 5,03 | 2,296153 | 0,976212 |
| 2 .13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 6.110,01 | 1,41 | 11,55 | 5,307501 | 2,241601 |
| 2 .14 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 441,00 | 1,80 | 14,78 | 6,775534 | 2,868473 |
| 2 .15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI | 1.330,00 | 0,60 | 4,92 | 2,258511 | 0,954864 |
| 2 .17 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B | 923,00 | 1,48 | 12,12 | 5,570994 | 2,352226 |
| 2 .18 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA | 836,00 | 1,03 | 8,48 | 3,877111 | 1,645782 |
| 2 .19 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 432,00 | 1,41 | 11,55 | 5,307501 | 2,241601 |
| 2 .21 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 13.538,64 | 1,09 | 8,91 | 4,102962 | 1,729235 |
| 2 .22 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB | 1.356,00 | 5,57 | 45,67 | 20,966514 | 8,863545 |
| 2 .24 | BAR,CAFFE',PASTICCERIA | 1.608,73 | 3,96 | 32,44 | 14,906175 | 6,295892 |
| 2 .25 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 524,00 | 2,76 | 22,67 | 10,389152 | 4,399749 |
| 2 .26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 1.947,14 | 1,54 | 12,60 | 5,796846 | 2,445383 |
| 2 .27 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI | 36,00 | 11,29 | 92,56 | 42,497656 | 17,963866 |
| 2 .28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 4.611,00 | 2,74 | 22,45 | 10,313868 | 4,357052 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Compostaggio | 125,00 | 0,54 | 4,41 | 2,032660 | 0,855884 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-RISTRUTTURAZIONE | 149,00 | 0,60 | 4,90 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2 .3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Utenza priva di | 28,63 | 0,60 | 4,90 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2 .6 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Utenza priva di allacci e mobili/arredi | 1.514,00 | 0,51 | 4,22 | 0,000000 | 0,000000 |

* * *

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE

| Numero | Data |
|--------|------------|
| 729 | 15/07/2021 |

Settore Amministrativo

Ufficio ATO Rifiuti

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 31 OTTOBRE 2019 N.443/2019/R/RIF DEL PEF 2021 |
|----------|---|

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l’art. 1 “*Ambito di applicazione*” che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l’art. 2 “*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*” che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1

è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»

- *l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*

- *l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.6.5 L'Autorità, salva la*

necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATI

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*” nelle cui premesse esplicita che: “*in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente*”.
- il comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, che ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

TENUTO CONTO CHE in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

VISTI

- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «**1.3** *Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si*

ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».

- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «**2.3** *Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4* *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».*

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno precedente;
- nel caso di Comuni che si siano avvalsi della deroga prevista dall'art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) è previsto come da Nota Arera del 15/03/21 di considerare per la redazione del PEF 2021, come valore di confronto, le entrate tariffarie dell'anno 2019;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.

- «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2019;

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; o le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti, che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra di esse la componente , che includono tra le altre:
- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;

- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale;
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2021, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
 - Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il

rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

VISTO quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: *«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»* da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL_a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2021 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2019;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, come successivamente modificata dalla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF,

RICHAMATO l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

DATO ATTO che il **Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA** è ricompreso nel territorio dove è presente *l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti* identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

VISTA la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del *Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti* e segnatamente:

- il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione per l'anno 2020, che recita *“Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree omogenee del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, una partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche finanziarie connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso”* e per l'anno 2021 che recita *“gli stessi Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01/01/21 come gli Enti di Governo d'Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione del Piano economico-finanziario delle gestioni relative al servizio rifiuti”*;
- il punto 2) del dispositivo, in merito al parametro di cui alla voce Coal del Costi Comuni, che recita che *“ai soli fini della copertura degli oneri di funzionamento degli ETC ... a regime è determinato dagli Enti stessi in misura compresa entro il range fra 0,7 ed 1,5 euro per abitanti del territorio di competenza dell'Ente”*;

TENUTO CONTO CHE

- l'ETC intende applicare per il 2021 il parametro della voce Coal al valore più basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi nel 2021 all'ETC da parte del gestore Acam;

ACCERTATO dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

PRESO ATTO che a livello provinciale della Spezia:

- non si è ancora perfezionato l'*iter* per la gestione unitaria d'ambito di tutti e 32 i Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso vi opera il gestore unico già individuato in Acam Ambiente Spa e una pluralità di altri gestori, tra cui anche alcuni Comuni salvaguardati che, sebbene in netta minoranza, svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse relative ad ogni singolo Comune, come sopra meglio specificato;

VISTO l'art. 30 co. 5 del DL 41/2021 (Decreto Sostegni) che stabilisce "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF 2021 del suddetto Comune entro il prossimo 30/06/2021;

- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

| GESTORE 1 | GESTORE 2 |
|--------------------------|---|
| ACAM AMBIENTE SPA | COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA |

PRESO ATTO che all'Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di **SANTO STEFANO DI MAGRA** a mezzo PEC la seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019 contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, operata a livello comunale;
- la relazione accompagnatoria dei gestori redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;

TENUTO CONTO che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti nell'ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a mezzo di *driver*, i costi per singolo Comune servito;

VISTO che è stata elaborata la seguente valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC:

Art. 2 - Fattori di sharing - Anno 2021

| Scelte ETC | PEF |
|---------------------------------------|------------|
| b [0,3 - 0,6] | 0,55 |
| b(1+ Ω); Ω [0,1 - 0,4] | 0,3 |

Art. 16 - Gradualità - Anno 2020

| Valori g | Gestore | Comune | Totale |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| $\gamma_{1,a}$ | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| $\gamma_{2,a}$ | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| $\gamma_{3,a}$ | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| g_a | -0,9 | -0,9 | -0,9 |

| Coefficiente 2020 | Gestore | Comune | Totale |
|-------------------|---------|--------|--------|
| $r [1 - 4]$ | 1 | 1 | 1 |

Art. 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - Anno2021

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

| Parametro | |
|------------------------|--------------|
| r_{pi} | 1,70% |
| $X [01\%-0,5\%]$ | 0,10% |
| $QL [0\%-2\%]$ | 1,10% |
| $PG [0\%-3\%]$ | 0,06% |
| $C19_{2021} [0\%-3\%]$ | 0,53% |
| r_a | 3,30% |

TENUTO CONTO che per il **Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA** risulta che:

| | |
|--|-------------|
| il valore delle entrate tariffarie 2019(Told2019) è pari a | € 2.063.628 |
| dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2019 è pari a | 3,30% |
| pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà superare l'importo di | € 2.102.174 |

- il valore delle entrate tariffarie 2021 calcolato ai sensi del MTR è come indicato qui di seguito:

Entrate tariffarie 2021 valore calcolato con MTR

| | Gestore | Comune | Totali |
|--|-------------|-----------|--------------------|
| | € 1.333.152 | € 769.022 | € 2.102.174 |
| Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita | | | 1,87% |

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2021 sono determinate come sopra riportato nel rispetto del limite alla crescita;

DATO CONTO che:

- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti e si sono svolti diversi confronti con i Gestori tramite scambi di mail, nonché riunioni specifiche;
- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- si è utilizzato come strumento metodologico il tool predisposto dalla Fondazione IFEL;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA**;

VISTO l'art. 2 "*Modalità operative di trasmissione dei dati*" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
- che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via internet da ARERA;

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE SPA e dal Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA;
- 3) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e da Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 4) di approvare il PEF 2021 del Comune di **SANTO STEFANO DI MAGRA** redatto secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che:

| | |
|------------------------|-------------|
| Totale PEF 2021 | € 2.102.174 |
|------------------------|-------------|

- 5) di trasmettere il presente atto al Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA per le deliberazioni conseguenti;
- 6) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema on line allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 7) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Funzionario Delegato
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (PEF TARI) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. ANNO 2021.

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Domenico RAVA' nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2021,

VISTA

la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/ rif. del 31 ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA

la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO

che, a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO

l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTI

documenti consegnati al sottoscritto - via e-mail - per la verifica e il rilascio del parere: - PEF finale 2021 gestore (ACAM Ambiente spa - Gruppo IREN) e Comune - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2021;

VISTI

i prospetti di calcolo ed i dati relativi ai conteggi effettuati dalla Provincia della Spezia in qualità di Ente Territorialmente Competente per la validazione del Piano e dal Comune, secondo le prescrizioni fornite da ARERA;

l'allegato documento predisposto dal Comune con la quantificazione delle Tariffe TARI;
l'allegata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

VERIFICATA

per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dell'Ente;
Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME

- Parere favorevole in merito alla veridicità e alla validità dei dati risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021 secondo le prescrizioni delle Delibere 443/2019 e 493/2020 di ARERA;
- Parere favorevole all'approvazione delle Tariffe TARI 2021.

Genova / Santo Stefano di Magra, 17 luglio 2021

Il Revisore dei Conti
(Dott. Domenico RAVA')